

*Avv. Maddalena Sisinni  
Viale Giuseppe Verdi, 14/A  
84131 SALERNO  
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654  
CELL. 328.9542434  
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

**TRIBUNALE DI SALERNO**

*Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro*

**RECLAMO EX ART. 669 terdecies c.p.c.**

**Con RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**

**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

**AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**Per: Per:** la sig.ra **Raffaella Pergamo**, nata a Salerno il 14.07.1981, e residente in Mercato San Severino (SA) alla via Pendino fraz. Costa, 39, CF: PRGRFL81L54H703P, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'Avv. Maddalena Sisinni C.F. SSNMDL78T50E919Q, PEC [avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it) e con lei elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la CGIL di Salerno, sita in via Manzo, 64;

-Reclamante-

**Contro: MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 e' domiciliato per legge;

- Resistente -

**E contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Salerno, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.**, corrente in Salerno alla via Monticelli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 e' domiciliato per legge;

-Resistente-

**E nei confronti di** Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

-potenziali resistenti-

**OGGETTO:** Revoca dell'Ordinanza n. cronol. 18426/2016 del 23/06/2016 RG n. 4107/2016 -1 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. A.M. D'Antonio - di rigetto dell'istanza cautelare proposta

unitamente al ricorso ordinario R.G. n 4107/2016, depositata il 23.06.2016 e notificata a mezzo pec il 23.06.2016.

## **PREMESSO**

### **RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA.**

1. La ricorrente è abilitata alla docenza per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e precisamente nell'anno scolastico 1998/1999 (all. n. 1- fascicolo procedimento RGL 4107/2016);
2. Non ha mai potuto chiedere ed ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE, così trasformate con art. 1 comma 605 lett. C l. n. 296/2006), in quanto il MIUR, nei decreti ministeriali emanati in successione fino al D.M. n. 235/2014, ha sempre escluso la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti col vecchio ordinamento, ovvero entro l'anno scolastico 2001/2002;
3. Con atto adottato in data 31/01/2014, la Commissione Europea ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.
4. Il DPR 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) del 5 giugno 2013, ha riconosciuto, esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997 e dell'art. 197 del TU 297/1994.
5. Con nota tecnica n. 2198 del 30/06/2015, il Ministero ha disposto l'inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale favorevole, e con riserva, invece, di quelli aventi un mero procedimento giudiziale pendente.
6. Successivamente il Ministero, con circolare n. 0019621 del 6/7/2015, è ritornato sui suoi passi, e ha previsto: - da una parte, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a pieno titolo dei soli soggetti destinatari di sentenze favorevoli a definizione della relativa controversia, e con riserva, invece, dei soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; - dall'altra, l'esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole in pendenza di giudizio o che, addirittura, non hanno impugnato il DM 235/2014 in sede giurisdizionale.
7. Il ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015, ha stabilito, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 1 settembre 2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni).
8. La reclamante è stata esclusa dalla partecipazione alle fasi A, B e C del piano straordinario assunzioni a tempo indeterminato di cui al c. 98 L. 107/2015 in quanto non ha accesso alla piattaforma

web "Istanze on line" per l'inserimento nelle graduatorie permanenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Salerno per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 e successive mod.

9. L'odierna istante, pertanto, pur avendone diritto è rimasta "esclusa" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.

10. Con ricorso ex art. 414 c.p.c con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 23.05.2016, l'odierna reclamante, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha adito il Tribunale di Salerno, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché volesse:

***"PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE del Decreto MIUR n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia: - delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno; - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.***

***A) IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE*** o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda/diffida inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R, o, comunque in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

1) - quanto sopra ***CON EFFETTO RETROATTIVO*** dalla data di approvazione delle GAE ovvero dalla data di presentazione della domanda/diffida inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. □ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea, o, ancora più in

*subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.*

### **NEL MERITO**

*Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,*

*- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014-2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia della graduatoria ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014;*

*- condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data della loro approvazione ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda/diffida inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea, ovvero, in via ancora più subordinata, dalla data della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla ricorrente, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 235/2014, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.*

*- Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.*

11. Alla prima udienza del 22.06.2016 i resistenti si costituivano eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed instando per il rigetto della domanda cautelare assumendo l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il procuratore dell'attuale reclamante, riportandosi al proprio atto, precisava che il medesimo Tribunale di Salerno aveva già provveduto con sentenze di totale accoglimento sul medesimo oggetto (sentenze nn. 1319/2016; 1320/2016; 1321/2016, 1322/2016, 1323/2016, 1629/2016 e 1630/2016). Il procuratore precisava altresì che in data 27.04.2016 si era tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno era stata emessa anche l'ordinanza con cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (all. n. 2 – verbale udienza).

Il GUL si riservava.

13. Con ordinanza n. 18426 del 23.06.2016 (all. n. 1), nel procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 4107/2016-1, depositata in data 23.06.2016, il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa A.M. D'Antonio, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla Docente Raffaella Pergamo nei confronti

*Avv. Maddalena Sisinni*  
*Viale Giuseppe Verdi, 14/A*  
*84131 SALERNO*  
*TEL. 089.333328 FAX 089.2961654*  
*CELL. 328.9542434*  
*Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania– Ambito Territoriale Provincia di Salerno.

Seppur in modo non del tutto chiaro, e partendo dall'assunto opposto, il Giudice ha preliminarmente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario.

A sostegno delle motivazioni di rigetto vi è: 1. mancanza del fumus boni juris per presunta tardività della domanda di inserimento in GAE; 2. Mancanza del diritto soggettivo all'inserimento in GAE ritenendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 priva di efficacia erga omnes.

**Nessun riferimento è stato fatto dal Giudice alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.**

\*\*\*\*\*

Avverso l'ordinanza de qua, che si palesa assolutamente illogica nelle motivazioni e priva di fondamento, propone reclamo la docente Raffaella Pergamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **1) Preliminarmente è opportuno precisare che vi è la GIURISDIZIONE E COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO IN TEMA DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LE GRADUATORIE PERMANENTI E AD ESAURIMENTO DELLA SCUOLA**

Il GUL pur decidendo nel merito, ha sollevato qualche dubbio sulla giurisdizione del giudice ordinario. Contrariamente a quanto sostenuto dal GUL nell'ordinanza impugnata, è di tutta evidenza come la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse, che è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge; a sostegno di tale tesi si indicano alcune pronunce:

*"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.*

Avv. Maddalena Sisinni  
Viale Giuseppe Verdi, 14/A  
84131 SALERNO  
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654  
CELL. 328.9542434  
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

*In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.*

*Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa... Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario”(C.d.S. n. 3415/2015).*

*E ancora "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (C.d.S. n. 5794/2014).*

*E poi "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. S.U., Ordinanza n. 16756/2014).*

Pertanto è di tutta evidenza che la competenza in tema di controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sia del Giudice Ordinario.

## **2) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE DELLA RECLAMANTE - NON ESISTE ALCUNA DECADENZA O PRESCRIZIONE AL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE:**

Il giudice di prime cure ritiene, innanzitutto, che sia decisiva l'insussistenza di una norma di rango primario che legittimi l'invocato inserimento come si evince sia dal disposto dell'art. 1 co. 605 lett. C L.

Avv. Maddalena Sisinni  
Viale Giuseppe Verdi, 14/A  
84131 SALERNO  
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654  
CELL. 328.9542434  
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

296/06 sia dalla previsione dell'art. 9 co 20 d.l. 70/2011 conv. In L 106/2011, che precludono la possibilità di nuovi inserimenti dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Ebbene, il FORMALE RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento è avvenuto CON DPR del 25 Marzo 2014 (G.U. n 111 del 15.05.2014), PUBBLICATO, peraltro, DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE previsto dall'art. 9 del D.M. 235/2014 – fissato al 10.5.2014- PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973/2015 ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 ed ha sancito il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Atteso, però, che tale obbligo conformativo è stato a tutt'oggi completamente disatteso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto nella sentenza n. 3638/2015 che *“(...) risulta, senz'altro fondata la pretesa all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero”*.

Quest'ultimo, infatti, anche dopo il riconoscimento giudiziale e legislativo del diritto all'insegnamento dei diplomati magistrali entro l'anno 2001/02, ha singolarmente continuato a consentire l'iscrizione nelle sole graduatorie d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi, e non nelle GaE, valide per l'assunzione a tempo indeterminato.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

Le riportate valutazioni del Consiglio di Stato sono state condivise appieno dalla Giurisdizione Ordinaria, anche di codesto Ill.mo Tribunale, che ha riconosciuto espressamente *“la sussistenza del fumus boni juris, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento della amministrazione convenuta che, pur dopo l'annullamento del D.M. 235/14 da parte del CdS non ha apportato alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande”*. Soprattutto, si

precisa che *“chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino al 2001/02 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma (art. 1 co. 605 L 296/06) fa espressamente salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione, prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”* (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15 –all. n. 2 fascicolo RGL 1085/2016).

Anche su questo punto la motivazione del giudice che ha respinto l’istanza cautelare deve ritenersi del tutto erronea in quanto ritiene che quello della ricorrente sia un nuovo inserimento, vietato ex art. 1 co. 605 L. 296/06, senza però, rendersi conto che tali non possono essere considerati quelli dei diplomati magistrali ante 2001, poiché la norma fa *“salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione”*.

In virtù di tutto quanto rilevato, il diritto dei diplomati magistrali entro il 2001/02 ad essere inclusi nelle GaE deve ritenersi ormai definitivamente consacrato.

Non corretta deve considerarsi, infatti, l’ulteriore osservazione del suddetto giudice secondo cui la domanda di inserimento sarebbe tardiva.

Ed infatti, come più volte osservato anche in ricorso, il diritto non avrebbe potuto essere fatto valere in alcun modo atteso che i docenti abilitati in virtù di diploma magistrale NON AVEVANO ACCESSO alla cosiddetta “PIATTAFORMA ON- LINE”.

Contrariamente a quanto sostenuto dal GUL nell’ordinanza impugnata, è ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito che non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione del diritto della ricorrente per aver formulato la richiesta di inserimento in GaE solo nel 2015 atteso che il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all’inserimento nelle predette graduatorie è avvenuto solo nel 2014, a seguito della pubblicazione del D.P.R. n.25 in G.U. del 15.5.2014, nonché, delle richiamate pronunce del C.d.S.

Ed infatti, prima di tale data non era permesso ai docenti con diploma magistrale, seppur conseguito entro l’anno 2001/2002 e quindi prima della chiusura delle graduatorie stesse, di presentare la domanda di inserimento nella GaE.

Ne consegue che va sicuramente riconosciuta, altresì, la tempestività dell’azione proposta dalla ricorrente, che ha presentato la domanda di inserimento in GaE nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.

A tal proposito, si fa altresì rilevare che parte della Giurisprudenza ha negato addirittura l’esistenza stessa di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GaE.

Si osserva, infatti, che la norma (art.1 co.605 L. 296/06) non sancisce alcuna espressa decadenza, come si può desumere da una interpretazione letterale: *“sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione”*, ed in



particolare, dall'utilizzo della locuzione "per il biennio 2007/08" (e non "entro il biennio 2007/08") si desume più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; infatti la Legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/09, e quindi la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio.

*"Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche P.A. e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica, sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea"* (Ord. Trib. di Gela del 17.9.2015, Giudice Laurino).

### **3) SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015**

Il giudice di prime cure ritiene, altresì, che non emerge il fumus boni juris mancando il diritto soggettivo all'inserimento in GAE e non avendo la sentenza del Consiglio di Stato funzione o contenuto additivo erga omnes .

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato. La dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita da atti regolamentari ed atti generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. In tal senso la Cassazione ribadisce che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva oblazione, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"* (Cassazione Civile Sez. I, 13.03.1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573).

Per mero tuziorismo si cita, inoltre, il TAR Campania che, in una recente pronuncia ribadisce, in caso di annullamento di atti generali ed indivisibili, **la mancata applicazione del divieto di estensione**

Avv. Maddalena Sisinni  
Viale Giuseppe Verdi, 14/A  
84131 SALERNO  
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654  
CELL. 328.9542434  
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

**soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal comma 132, art. 1 L. n. 311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi..... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità ed al buon andamento, di par condicio e favor participationis”* (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 07.09.2012 n. 3811).

Orbene, quanto innanzi detto non lascia dubbi che la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 giovi anche agli odierni reclamanti. La sentenza del Consiglio di Stato ha spianato la strada alla recentissima giurisprudenza del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro che, attraverso provvedimenti emessi in via cautelare, si è dichiarato del tutto favorevole all'accoglimento delle domande volte all'inserimento nella terza fascia delle GAE di ricorrenti in possesso di diploma magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002. (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15 – all. n. 2 fascicolo primo grado sentenze Tribunale di Salerno nn. 1319/2016, 1320/2016, 1321/2016, 1322/2016, 1323/2016, 1629/2016- e 1630/2016; **Tribunale di Pordenone**, con ordinanza cautelare n. 1016 del 20.07.2015 e del 11.06.2015; **Tribunale di Frosinone**, con ordinanza del 14.07.2015; **Tribunale di Como**, con ordinanza cautelare del 29.07.2015, emessa inaudita altera parte).

**4) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'anno 2001/2002 **ai fini dell'inserimento in GAE - Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) Ordinanza n. 1/2016 del 27.04.2016:**

**Nessun riferimento è stato fatto dal Giudice alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.**

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno è stata emessa anche l'ordinanza con cui i Giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'ordinanza emessa dai Giudici della Plenaria (la n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in Gae.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già*

espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui **i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento**".(all. n. 2).

## 5) SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto concerne, infine, la sussistenza del periculum in mora, la cui indagine è stata ritenuta superflua dal Giudice dell'ordinanza reclamata, per mero scrupolo difensivo, si richiama l'Ordinanza Collegiale con la quale Codesto Ill.mo Tribunale ha deciso, accogliendolo, il reclamo proposto avverso l'Ordinanza di rigetto resa in un caso del tutto analogo a quello di specie.

Ebbene, il Collegio ha espressamente riconosciuto la sussistenza del periculum, in quanto *"non vi è dubbio che il tempo occorrente per la celebrazione del processo di merito esporrebbe la ricorrente, non inserita nelle graduatorie ad esaurimento a gravi danni professionali, soprattutto tenuto conto delle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate in ragione della recente approvazione delle legge di riforma della scuola e del relativo piano di stabilizzazione del personale precario.*

*Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle indicate graduatorie di III fascia, va dunque assicurato in via di urgenza".* (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15).

Sono infatti partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012. Dall'a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento. La prima fase del piano straordinario si è conclusa con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

La Legge n. 107 del 13.07.2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"* è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;
- **gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento**. E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente che si vedrebbe

*Avv. Maddalena Sisinni*  
*Viale Giuseppe Verdi, 14/A*  
*84131 SALERNO*  
*TEL. 089.333328 FAX 089.2961654*  
*CELL. 328.9542434*  
*Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

## **6) SUL DANNO SUBITO DALLA RECLAMANTE PER LA MANCATA INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI.**

E' facilmente intuibile il danno subito dalla ricorrente per il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti atteso che, la sua mancata inclusione, non le ha permesso di rientrare nei piani di assunzione in ruolo. Basti pensare che già con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento la legge n. 296/2006 all'art. 605, co. 1 aveva previsto un piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007 – 2009, per complessive 150.000 unità. La ricorrente, è stata esclusa dal predetto piano di assunzioni perchè, a causa dell'illegittimo comportamento del M.I.U.R. che non ha riconosciuto il diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001 – 2002 come un titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento. Tale esclusione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto con il nuovo piano di assunzioni la ricorrente si vedrebbe esclusa per non esser inserita nella graduatoria ad esaurimento. In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

\*\*\*\*\*

Tanto osservato, nel riportarsi al ricorso principale, nonché, all'esibita documentazione ed agli scritti difensivi, che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio instaurato con ricorso ordinario con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.(qui allegato in copia conforme), recante R.G. n. 4107/2016, in accoglimento del presente reclamo Voglia così provvedere:

1. Revocare l'Ordinanza n. 18426/2016 del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro – dott. A.M. D'Antonio- di rigetto dell'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso ordinario, recante R.G. n 4107/2016, depositata il 23.06.2016 e notificata a mezzo pec il 23.06.2016,
2. Accogliere la riproposta Istanza Cautelare e per l'effetto:

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE**

*Avv. Maddalena Sisinni*  
*Viale Giuseppe Verdi, 14/A*  
*84131 SALERNO*  
*TEL. 089.333328 FAX 089.2961654*  
*CELL. 328.9542434*  
*Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

**DISAPPLICAZIONE** del Decreto MIUR n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia: - delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno; - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.

**B) IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE** o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda/diffida inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R, o, comunque in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle predette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;
- quanto sopra **CON EFFETTO RETROATTIVO** dalla data di approvazione delle GAE ovvero dalla data di presentazione della domanda/diffida inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. □ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea, o, ancora più in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.
- Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, con attribuzione ai procuratori antistatari.

\*\*\*\*\*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si depositano in atti i seguenti documenti:

- 1) Copia conforme Ordinanza di rigetto n. 18426/2016 dep.ta il 23.06.2016;

*Avv. Maddalena Sisinni*  
*Viale Giuseppe Verdi, 14/A*  
*84131 SALERNO*  
*TEL. 089.333328 FAX 089.2961654*  
*CELL. 328.9542434*  
*Pec avvymaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

- 2) Copia conforme verbale di udienza;
- 3) Copia conforme fascicolo primo grado RGL n. 4107/2016 contenente:
- diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1997/1998;
  - certificato superamento anno integrativo;
  - ordinanza emessa in data 08.09.2015 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - sentenza n. 1320/2016 emessa in data 11.04.2016 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - sentenza n. 1321/2016 emessa in data 11.04.2016 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - sentenza n. 1322/2016 emessa in data 11.04.2016 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - sentenza n. 1323/2016 emessa in data 11.04.2016 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - sentenza n. 1629/2016 emessa in data 03.05.2016 dal Tribunale di Salerno – sez. Lavoro;
  - ordinanza n. 01/2016 emessa in data 27.04.2016 dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria;
  - URP del Miur che considera il diploma magistrale titolo abilitante;
  - Cass. Civ. Sezioni Unite, Ordinanza del 23.07.2014 n. 16756 sulla giurisdizione del GUL;
  - Titolo culturale.

Salerno, lì 30.06.16

Avv. Maddalena Sisinni

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Maddalena Sisinni quale procuratore e difensori della reclamante giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio,

**PREMESSO CHE**

- Il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della reclamante alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

3. La notifica del reclamo nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
4. l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
5. la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
6. già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito

di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- . a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del reclamo e data dell'udienza;
- . b) nome della reclamante e indicazione dell'amministrazione intimata;



*Avv. Maddalena Sisinni  
Viale Giuseppe Verdi, 14/A  
84131 SALERNO  
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654  
CELL. 328.9542434  
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it*

- . c) sunto dei motivi del reclamo;
- . d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Salerno”;
- . e) testo integrale del reclamo e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Salerno, lì 30.06.16

Avv. Maddalena Sisinni

#### **Dichiarazione di valore della causa**

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Trattandosi di reclamo in materia di lavoro si versa il relativo contributo pari ad euro 73,50.

Salerno, lì 30.06.16

Avv. Maddalena Sisinni